

Tribunale di Ivrea - civile - Sentenza 13 maggio 2016 n. 395

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IVREA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3409/2014 promossa da:

Cr.Ca., (...), nata (...), residente a Pecco (TO) via (...), con il patrocinio dell'avv. An.De. con elezione di domicilio presso il suo studio a Rivarolo Canavese (TO) in via (...), come da procura a margine di atto di citazione;

ATTRICE

contro

Mu.Fr. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. con sede a Point Sant Marin (AO), via (...), con il patrocinio dell'avv. Pi.Ca., con elezione di domicilio presso il suo studio ad Aosta alla via (...), come da procura rilasciata in data 02/10/2014;

CONVENUTO

OGGETTO: ADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IL rapporto tra le parti trae origine da un contratto di compravendita, sottoscritto in data 14/06/2012, avente ad oggetto mobilio e arredi per un importo complessivamente pari ad Euro 31425,00 (doc. 1 attore).

Tali beni sono stati consegnati a parte attrice nella prima settimana del settembre 2012 e sono stati poi sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale avviato a carico della parte attrice, Cr.Ca., e il coniuge, Vo.Er., per i reati di cui all'art. 110, 641 e 61 n. 7 c.p., con affidamento dei beni in custodia giudiziale a Va.Mu., legale rappresentante della società convenuta (verbale di perquisizione e contestuale sequestro del 03/10/2012 - doc. 6 convenuto).

Il procedimento penale si è concluso in primo grado con una pronuncia di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" (sentenza 395/13 del Tribunale di Aosta - doc. 4 attore).

- Con atto di citazione notificato al convenuto in data 01/08/2014 e iscritto a ruolo in data 30/07/2014 per l'udienza dell'08/01/2015 (differita ex art. 168 c.p.c. comma 5 al 25/02/2015), Cr.Ca. ha convenuto a giudizio la società Mu.Fr. S.n.c. al fine di ottenere, in via principale, la restituzione del mobilio o. in via subordinata, la restituzione del prezzo di

acquisto corrisposto, pari ad Euro 30.425,00, oltre al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare i beni in questione.

La società Mu.Fr. S.n.c. si è costituita tempestivamente in cancelleria in data 03/02/2016 chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa viene a decisione dopo l'istruttoria orale. Le domande giudiziali proposte da parte attrice sono infondate.

Si rende preliminarmente necessario procedere alla qualificazione ed interpretazione della domanda giudiziale proposta.

Si evidenzia in generale, sotto tale profilo, che il giudice ha il potere - dovere di interpretare e qualificare la domanda giudiziale e a tale fine egli non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004).

Nella specie, parte attrice ha affermato di aver acquistato mobili presso il mobilificio convenuto ed ha domandato al giudice di ordinare al venditore la restituzione (recte la consegna) a suo favore in adempimento del contratto di compravendita.

Tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere alla luce del petitum (condanna a una prestazione di dare) e causa petendi (adempimento del contratto di compravendita), la domanda giudiziale, proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve essere giuridicamente qualificata, invece, come azione di adempimento contrattuale, prevista e disciplinata dall'art. 1453 c.c. per cui il creditore, parte attrice del giudizio, è tenuto ai sensi dell'art. 2697 c.c. soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 2001 n. 13533).

Egual criterio, secondo la giurisprudenza, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore ecceziente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. 13533 cit.).

Si rammenta, sotto tale ultimo profilo, che l'eccezione di inadempimento è opponibile anche alla parte che deve adempiere entro un termine diverso e successivo, atteso che il rimedio di cui all'art. 1460 c.c. opera in via di autotutela privata anche a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione (Cass. 3787/2003).

Nel caso di specie, incontestato e documentalmente provato il titolo costitutivo dell'obbligazione (contratto del 14/06/2012 intestato a Cr.Ke. - doc. 1 attore), parte convenuta ha tempestivamente eccepito l'inadempimento del compratore all'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto della merce ex art. 1460 c.c. con la conseguenza che, alla luce del principio giurisprudenziale di cui sopra, il compratore attore è tenuto a dimostrare l'adempimento della propria prestazione.

Tale onere probatorio non si ritiene assolto nel caso di specie.

Parte attrice ha dichiarato di aver pagato il prezzo di acquisto in contanti ed ha prodotto, a dimostrazione dell'effettivo e integrale pagamento del prezzo, scontrini fiscali, per un ammontare complessivamente pari ad Euro 30.425,00, emessi nei giorni 4,5,6,7 e 15 settembre 2012 (doc. 2). Il compratore ha precisato, nella seconda memoria istruttoria, di aver pagato l'importo in più soluzioni e che, a fronte di ogni pagamento, avrebbe ricevuto l'emissione di uno scontrino fiscale.

Parte convenuta non ha contestato di aver emesso gli scontrini fiscali richiamati e prodotti da parte attrice; ha precisato, però, che gli scontrini sarebbero stati emessi contestualmente alle consegne degli arredi effettuate presso l'abitazione dell'attrice e non, come affermato da quest'ultima, a fronte di pagamenti parziali.

Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si condivide, lo scontrino fiscale ha valore di mera prova presuntiva del pagamento, in considerazione natura obbligatoria della emissione dello scontrino al momento della consegna della merce all'acquirente (cfr. Cass. n. 2147/2014), cosicché deve essere negata al documento qualsiasi implicito significato confessorio (tipico della quietanza) (Tribunale Bari, sez. II, 17/06/2015 n. 2766; Tribunale di Nola del 29.10.2007).

È noto che, in applicazione dei principi generali, il ricorso alla prova presuntiva deve essere, in sede di valutazione giudiziaria, adeguatamente ed ulteriormente corroborato da una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass. civ. n. 26331/2008) ed è suscettibile di prova contraria, anche mediante testimoni.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la valenza presuntiva del documento non abbia trovato riscontro in elementi concreti ed esterni.

In primo luogo, dall'esame della copia degli scontrini fiscali risulta che gli stessi sono stati emessi in orari (ore 7.59, 08.20, 07.53, 07.29) in cui il negozio non poteva essere ragionevolmente già aperto al pubblico e tale elemento presuntivo depone a favore della prospettazione del convenuto secondo cui gli scontrini sarebbero stati emessi ad inizio giornata in corrispondenza delle uscite dei dipendenti per la consegna di merce effettuate presso l'abitazione di parte attrice.

In secondo luogo, si noti come dalla documentazione fiscale prodotta da parte convenuta (doc. 4 convenuto) risulti che già nel dicembre 2012 il Mobilificio Mu. aveva provveduto a scorporare l'IVA pagata sugli scontrini (presumibilmente a fronte del mancato incasso del prezzo).

Parte attrice ha affermato di aver pagato il prezzo in contanti ed ha prodotto, a dimostrazione dell'esistenza della provvista copia, "conto preventivo anticipata estinzione" rilasciato a favore di Vo.Er. (marito dell'attrice) dalla Ba. 7 per l'importo di Euro 13.921,48 (doc. 6), "mutuo rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" concesso a Vo.Er. dall'Istituto Sa. per l'importo di Euro 35.760,00 in data 31/08/2009 (doc. 7), estratto conto intestato a Vo.Er. da cui risulterebbe prelievi nel mese di agosto 2012 per l'importo di Euro 2.7400,00.

Neppure tale documentazione offre elementi concreti a sostegno della prova presuntiva.

In primo luogo, tali documenti si limitano ad attestare il conseguimento di disponibilità liquida di danaro da parte del marito della parte attrice ma non costituiscono elemento sufficiente per dimostrare che tale disponibilità economica sia stata effettivamente utilizzata dai coniugi per acquistare gli arredi per cui è causa.

In secondo luogo, si evidenzia che il finanziamento erogato dall'Istituto Sa. a fronte della cessione del quinto è stato negoziato in data 31/08/2009, quindi ben tre anni prima dei fatti per cui è causa; l'estratto di corrente prodotto documenta prelievi da parte di Vo.Er. per un importo (Euro 2.740,00) di gran lunga inferiore a quello concordato per l'acquisto dei mobili (Euro 31.425,00).

A ciò vale aggiungere che la normativa antiriciclaggio vigente ratione temporis (art. 49 D. Lgs, n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio modificato dall'art. 12, D.L. n. 201/2011) fissava in Euro 1,000,00 il limite per l'uso di banconote per cui appare poco verosimile la prospettazione fornita dalla parte attrice di aver consegnato alla venditrice (e che quest'ultima avrebbe accettato di ricevere) denaro contante per importo di gran lunga superiore a tale limite, con conseguente rischio di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Ultimo elemento probatorio che smentisce la prospettazione avversaria (e di qui la valenza probatoria dello scontrino) è rappresentato dal risultato della prova testimoniale dei teste Ma.Ma.Si., intimato da parte attrice, coniuge del convenuto, la quale ha confermato che Cr.Pi., nonostante le sue promesse, non avrebbe pagato il prezzo dovuto e che lo scontrino sarebbe stato emesso solo quale documento di consegna della merce ("Noi lavoriamo sia con documenti di trasporto sia con scontrini. Lo scontrino accompagna sempre la merce e lo consegno la mattina a chi effettuerà la consegna. Non lo tengo in negozio, in questo caso con la sig.ra Cr. non abbiamo ricevuto acconto perché avremmo dovuto consegnare a luglio ma la sig.ra Cr. in quel periodo non avrebbe potuto pagare perché il conto era bloccato, vincolato ma ci aveva detto che avrebbe pagato alla consegna della merce che è stata fatta dall'inizio di settembre").

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve fondatamente concludersi che la domanda di adempimento del contratto, proposta in via principale da parte attrice, non sia fondata e debba essere respinta.

Il rigetto della domanda principale comporta il rigetto della domanda proposta in via subordinata, stante la mancata dimostrazione da parte attrice del pagamento del prezzo di acquisto chiesto in restituzione.

Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice in quanto parte soccombente nel giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Le spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 e della nota spese prodotta da parte convenuta tenuto conto della natura e dell'importanza della controversia.

tenuto conto del valore della controversia determinato in base al petitum (art. 5 D.M. cit.), lo scaglione di riferimento è 26.000,01 - 52.000,00; il compenso è liquidato secondo i parametri medi per tutte le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali a favore di parte convenuta che si liquidano in complessivi Euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ivrea il 12 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2016.